

sostanza — ma su basi radicalmente diverse — il regime classico della *p.p.*, si da farlo recepire integralmente nel processo postclassico. L'a. considera le varie ipotesi di *p.p.* in Cons. 5.7 e Pauli Sent. 1.10.1; delinea la nuova configurazione della *p.p. causa*; collega *p.p.* e compensazione, e si occupa infine dei rimedi contro la *p.p.* (*in integrum restitutio*).

Nel secondo capitolo P. tratta dell'istituto in età postclassica e giustiniana, concludendo che con la indagine compiuta nel capitolo precedente (p. 21-59) non soltanto rimane dimostrata la sopravvivenza della procedura formulare sino al 342, ma soprattutto appare sicura la conservazione, nella *cognitio*, di una norma fondamentale analoga a quella enunciata da Gai. 4.53 [cfr. vol. I, su cui F. C., *Labeo* 5 (1959) 129 s.]. [F. G.].

2. Una « storia di elefanti » forma oggetto di una recente (come sempre, brillante e fantasiosa) comunicazione del De Visscher [D. V., *Une histoire d'éléphants*, in *L'antiquité classique* 29 (1960) 51 ss.]. Meglio la si direbbe una « storia di orecchie », perchè tutta la discussione è fondata sulla ragguardevole misura delle orecchie di due elefanti rozzamente scolpiti, nel solo treno anteriore, in due blocchi di pietra calcarea, ritrovati dieci anni fa negli scavi di *Alba Fucens*.

Poverissima cosa dal punto di vista artistico, ma quanto interessante, almeno secondo il De Visscher, dal punto di vista archeologico! Il genere *Elephas* comprende (chi non lo sa?) due specie viventi: la *Laxodonta africana*, caratterizzata dalle lunghe zanne e dalle enormi orecchie, e l'*Elephas indicus* o asiatico, dalle difese meno sviluppate e dalle orecchie, se non piccole, sobrie. Ebbene, non vi è alcun dubbio: lo sviluppo delle orecchie (cui si aggiunge, a mio avviso, quello delle zanne) denuncia i due elefanti di *Alba Fucens* come elefanti africani, e non asiatici.

Di qui il problema. Quali modelli hanno potuto aver presenti gli artigiani albensis? Due personaggi vengono, a questo proposito, alla mente: Pirro ed Annibale. Ma Pirro, sostiene il De Visscher, si forniva di elefanti in Asia. Solo durante la seconda punica gli elefanti africani fecero, con Annibale, la loro apparizione in Italia. Dunque, i modelli avuti presenti dagli artigiani di *Alba* furono gli elefanti dell'esercito annibalico. Il che, oltre tutto, confermerebbe la versione di quegli storiografi (Polyb. 9. 4. 11) secondo cui la marcia su Roma di Annibale nel 211 a. C. non fu effettuata dal sud lungo la *via Latina* (Liv. 26. 7 ss.), ma fu effettuata dal nord, mediante un lungo giro di scorrerie che incluse l'*ager Albensis*.

Può darsi. Ma, chi si sottragga al fascino della vivace e suggestiva conversazione dell'A., gli indizi contro Pirro ed a favore di Annibale si rivelano piuttosto inconsistenti. Quel che meno convince, al riguardo, è la sicurezza circa il carattere asiatico degli elefanti di Pirro. Secondo il De Visscher (p. 52) « toutes les vraisemblances historiques et géographiques suffiraient à le faire admettre », ma a me sembra che le verosimiglianze storiche e geografiche siano, se mai, nel senso opposto. I così detti elefanti asiatici sono, più esattamente, *elephantas indici*: appunto dalla lontana India Alessandro Magno ne

portò duecento in Egitto. Pirro mandò anch'egli a fare incetta di elefanti in India? O utilizzò forse i diadochi (se ve ne furono) degli elefanti del grande Alessandro? L'una e l'altra eventualità sembrano piuttosto improbabili. Mentre è assai più verosimile che Pirro, essendo stato come ostaggio in Egitto, avendo ivi conquistato la simpatia di Tolomeo, avendo poi sposato la di lui figlia, essendo quindi tornato in Epiro, nel 297 a.C., proprio con l'appoggio di Tolomeo, abbia successivamente fatto leva più sulle forniture di elefanti africani, inviatigli dall'Egitto, che non sulla fornitura di elefanti indici. Nè si dica che l'Egitto era fornitore solo di elefanti asiatici, perchè gli elefanti dei Faraoni (come riconosce lo stesso De Visscher, p. 54) erano del tipo africano.

In realtà, se è probabile che l'esercito di Annibale annoverasse anche elefanti asiatici accanto agli elefanti africani (così de Visscher, nt. 5 a p. 541), è altrettanto probabile che l'esercito di Pirro annoverasse anche elefanti africani accanto a quelli asiatici. E se è vero che il piatto di *Capena* (Mus. Naz. di via Giulia, ind. 23949) « si riferisce evidentemente alla guerra di Pirro in Italia » [GIGLIOLI, *Corpus vasorum antiquorum Ital.*, Mus. Naz. via Giulia, 3. 4. B. 9], è altrettanto vero che l'elefante ivi raffigurato ha orecchie asiatiche (piccole), zanne africane (grandi) e una sproporzionata bardatura di torretta corazzata con uomini armati, che non risulta caratteristica nè dell'esercito di Pirro, nè di quello di Annibale. L'elefante del piatto di Capena non è, insomma, il ritratto di un modello concreto, ma è la rappresentazione immaginosa e composita di una esperienza generica ed approssimativa in materia di elefanti.

Quanto ai due abbozzi di elefanti di Alba Fucense, sembra chiaro, dunque, che il « tipo Annibale » non può essere sicuramente sostenuto e che il « tipo Pirro » non può essere sicuramente negato. E' assai improbabile, del resto, che gli artigiani di Alba abbiano ritratto i loro elefanti su un modello reale. Tutto fa credere che, con maggior loro sicurezza personale, essi abbiano tratto i due esemplari di *Laxodonta africana* da qualche descrizione altrui o, se si vuole, da qualche moneta pervenuta in loro mani. [A. G.].

3. Il problema relativo alla esistenza o meno di un « diritto internazionale privato » a Roma (problema non ignoto ai romanisti: v. da ultimo WESENBERG, *Zur Frage eines römischen internationalen Privatrechts*, in *Labeo* 3 [1957] 227 ss. e citazioni ivi) torna ad essere proposto, in questi mesi, da un valente internazionalista, il Quadri [Q., *Lezioni di diritto internazionale privato*³ (1961) 34 ss.], in termini e tono su cui val la pena di soffermarsi alcun poco. Premesso che il diritto internazionale privato è « universale » e « insostituibile », e che qualunque società politica evoluta comporta « la volontà di completare il sistema di diritto nazionale mediante il ricorso al diritto straniero », il Q. deplora che qualche storico del diritto abbia posto talvolta delle « affermazioni incompatibili » con questa verità dogmatica e afferma appunto che « senza dubbio la ricerca storica ha bisogno di una 'direttiva' che solo la c.d. dogmatica può fornirle » (p. 32 s.). Ed ecco, in sintesi, qual'è la direttiva. E' « un errore bello e buono » ritenere che la bipartizione tra *ius civile* (diritto

romano applicabile ai soli Romani) e *ius gentium* (diritto romano applicabile anche agli stranieri) esaurisse tutto l'ordinamento giuridico romano: a parte il fatto che il *ius gentium* non riguardava i rapporti di famiglia e quelli successori, è chiaro (secondo il Q.) che « il *ius gentium* assimilò e generalizzò dalla prassi del riconoscimento dei singoli diritti stranieri, con riferimento a singoli casi, la parte ritenuta migliore, filtrandone per così dire gli elementi più convenienti, ma non interruppe la considerazione per le altre istituzioni giuridiche straniere »; esso, dunque, « ci appare come un qualsiasi ordinamento materiale territoriale moderno, il quale lascia libero un notevole campo alla applicazione di altri diritti territoriali »; d'altra parte, la formazione dell'impero come « vero *imperium mundi* » e l'« uniformizzazione del diritto » conseguita all'editto di Caracalla spiegano come via via il campo del d.i.p. romano, originariamente assai vasto, si sia andato progressivamente restringendo, sino al punto che il *Corpus iuris* non fa addirittura alcun cenno (sempre secondo il Q.) della collisione tra ordinamento romano e ordinamenti stranieri.

I romanisti saranno certo assai grati al Q. di queste indicazioni, alle quali peraltro taluno di essi aveva già pensato (cfr. ad es. BESELER, *Fruiges et Paleae II*, in *Festschr. Schulz I* [1951] 381: « es gibt leider immer noch Gelehrte die nicht einsehen wollen dass es in Röm ein internationales Privatrecht gegeben hat »). Ma permetta il Q., quanto meno al sottoscritto, di dissentire con piena consapevolezza dalla sua direttiva e dalle sue affermazioni.

Nessuno è in grado di affermare ragionevolmente che l'ordinamento romano abbia mai escluso in linea assoluta l'applicazione dei diritti stranieri in quanto tali: può ben darsi che qualche caso eccezionale, come più o meno largamente si ammette da molti, vi sia stato [cfr. in proposito il citato articolo del Wesenberg, nonché LEWALD, *Conflicts de lois dans le monde grec et romain*, ripubbl. in *Labeo* 5 (1959) 334 ss.]. Ma sarebbe irragionevole sostenere, allo stato attuale delle nostre conoscenze, che i Romani siano andati più in là di qualche eccezione sporadica. Nella loro caratteristica larghezza di vedute, i Romani non esitarono ad accogliere nel loro *ius civile* istituti giuridici stranieri (es. *sigrapha* e *chirographa*), non esitarono ad estendere agli stranieri istituti giuridici romani (es. la *stipulatio* c.d. *ius gentium*), non esitarono a fingere la romanità del peregrino cui volessero far godere i vantaggi di qualche loro istituto giuridico; ma proprio per ciò al di là non andarono, e non sentirono affatto la necessità di dichiarare applicabile in Roma e davanti ad un magistrato romano un diritto straniero *in quanto diritto straniero*. Se si ha presente il meccanismo del processo davanti al pretore peregrino, si ricorderà che esso era tutto fondato su un accordo (tra le parti e lo stesso pretore) di sottomettere al giudice una certa questione pratica, e non un certo punto di diritto romano o straniero; mancando l'accordo sul *iudicium* (mancando cioè la c.d. *litis contestatio*), non vi era possibilità di resa giustizia, cioè di *sententia iudicis*.

Se lo spazio a disposizione la permettesse, non sarebbe inutile un riesame dei pochi testi che si citano in materia (ad. es., Gai. I. 92, Ulp. 20. 14,

Cic. *ad fam.* 13. 19) per dimostrare quanto poco essi confortino la tesi del diritto internazionale privato romano. Comunque, volendo tutto concedere, non sono quei pochi e sparuti (e male interpretati) frammenti a legittimare l'insegnamento così reciso e generalizzante del Q. Gli è che forse non è affatto vero che il fenomeno dell'applicazione del diritto straniero sia, come asserisce il Q., « universale » e « insostituibile ». Egli è che forse non è per nulla esatto che sia la c.d. « dogmatica » e dover dare direttive alla « storiografia ». Probabilmente è esatta (come mai mi stancherò di ripetere) la proposizione perfettamente inversa. [A. G.].

4. Il corso istituzionale dettato da Edoardo Volterra a Roma [VOLTERRA, *Corso di Istituzioni di diritto romano* (Roma, s.d. ma dal 1959) p. 724 del primo volume finora pubblicate] è uscito, come talvolta si usa, a dispense ed è tuttora incompleto, mancando di qualche centinaio di pagine del primo volume e di tutto il secondo volume. E' bene tener presente, a questo proposito, quanto scrive l'a. nella Premessa (p. 3). Si tratta di una raccolta di lezioni, « così come sono state impartite dalla cattedra », e l'opera dovrà essere integrata da un secondo volume « destinato a completare dal punto di vista scientifico la parte didattica » mediante l'« indispensabile » corredo di annotazioni bibliografiche e critiche. Chi scrive è tra i pochissimi che, al di fuori degli studenti romani, si siano procurati i fogli di stampa man mano che uscivano. Egli, naturalmente, li ha letti e tenuti sul tavolo con piena consapevolezza di quanto l'a. aveva avvertito nella citata Premessa, mai pensando ad imbastire una recensione, che sarebbe stata quanto meno inopportuna. Ma altri, reputando che le pagine finora apparse (parte generale, diritti reali, diritti di obbligazione, diritto di famiglia) siano tali « da permettere al lettore di farsi un'idea abbastanza precisa del sistema adottato e dei criteri metodici seguiti nella ricostruzione delle concezioni romane », ha già pubblicato una sua recensione (una recensione per quattro quinti severissima, ma che poi, fortunatamente, si conclude col riconoscimento « senza riserve » dell'« onesto impegno didattico » che « anima la piana esposizione ») su una rivista di diritto romano [BETTI, in *SDHI.* 26 (1960) 443 ss.].

Non contesto il diritto di recensire un'opera incompleta. Indubbiamente chi mette in circolazione, previ tutti gli adempimenti di legge, anche un sol foglio di stampa di un libro *in fieri*, senza attendere di conchiuderlo con la parola « fine », rende pubblico quel foglio di stampa, lo sottopone alla lettura dei contemporanei, lo espone pertanto alla loro critica. Mi convince un po' meno, invece, la ammissibilità del giudicare un libro incompleto come se fosse completo, fondando taluni argomenti di critica essenzialmente sulla sua incompletezza. E francamente non mi convince affatto (ma questa non è questione giuridica: è solo questione opinabilissima di gusto) la fretta di dire di un'opera ancora in corso di completamento che si tratta di un'opera buona o cattiva. Il fatto di non essere particolarmente amico, per quel che mi consta, nè al recensito, nè al recensente, mi autorizza ad essere creduto, al riguardo, assolutamente sereno.

La citata recensione, dicevo, pur riconoscendo esplicitamente che il libro del Volterra è ancora mancante della parte bibliografica e critica, non si limita ad appunti specifici, ma si spinge il più delle volte ad accusare l'a. di ignoranza (o di trascuratezza) in ordine alle discussioni dottrinali od alla varietà della fonti, dimenticando con ciò che tutte le affermazioni per ora apparentemente apodittiche dovranno essere giustificate da adeguata discussione critica nel secondo volume. Questo non mi sembra legittimo. Legittimo è dire che una concezione è erronea, legittimo è sostenere che il metodo espositivo « per problemi » adottato da altro autore sia preferibile al metodo apparentemente narrativo utilizzato dal Volterra, legittimo è persino affermare che un'opera non corredata da alcun apparato probatorio sia perciò « opaca e scevra di vivo interesse » (il che, sia lecito notarlo, andrebbe a valere per moltissimi autori senza note, a parte il Volterra: dallo Scialoja delle Lezioni istituzionali al D'Ors del recentissimo Manuale): ad affermazioni siffatte si può rispondere, dal Volterra o da altri, e non importa in che senso, sin d'ora. Ma legittimo non è accusare di trascuratezza delle fonti e della dottrina chi il catalogo critico delle fonti e della letteratura non lo ha ancora pubblicato, ma ha esplicitamente avvertito che lo pubblicherà.

Ora, lasciando da parte il recensito (la cui opera non sono in grado di giudicare in anticipo), lasciando da parte lo stesso recensore (i cui scatti di temperamento sono ben trascurabile cosa di fronte all'eccellenza del pensatore ed alla sostanziale bontà dell'uomo), io vorrei permettermi di trarre dall'episodio, in fondo minuscolo, una non inutile conclusione. Le recensioni critiche si risolvono talvolta, purtroppo, in un atto di caccia: si attende al varco la selvaggina per impallinarla in qualche parte. Nulla di male se ci si limita a questo, perchè comunque ne guadagna, attraverso la critica, il progresso del pensiero. Ma una ben nota regola della caccia vieta di sparare alla selvaggina prima che sia uscita dai nidi o dai cespugli e si sia levata in volo. Chi spara la recensione prima del tempo non si comporta da buon cacciatore. [A. G.].

5. Pressochè inalterato nella sostanza, ma notevolmente arricchito dall'aggiunta d'un cospicuo numero di note, Guillaume Cardascia pubblica il testo di una sua comunicazione alla sessione di Freiburg della *Société* [*La transmission des sources juridiques cunéiformes*, *RIDA*, (1951) 31 ss.].

Lo scritto, pur apparentemente lontano dagli interessi dominanti della moderna romanistica, si segnala tuttavia alla nostra attenzione per il contributo ch'esso porta, su un piano generale, agli studi sulle fonti — e non soltanto in ordine alla « trasmissione » o alla « recezione », bensì persino suggerendo una rinnovata e suggestiva e convincente « prospettiva » di metodo.

La trasmissione delle fonti cuneiformi — avverte l'a. — pone problemi diversi da quelli che, di consueto, affronta il romanista; ciò perchè, nella « majorité écrasante », si tratta di documenti della prassi e non di « testi di legge » nè, tanto meno, dell'attività di ricerca della giurisprudenza. Sì che, considerata la estrema esiguità di fonti legislative, « l'orientaliste — sostiene